

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 febbraio 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 13.

Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la realizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative Pag. 1

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 13.

Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la realizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 82 suppl. del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi ispiratori e obiettivi

1. La distribuzione automatica dei carburanti per uso autotrazione costituisce «pubblico servizio» ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente i provvedimenti urgenti per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

2. La Regione Puglia, in esecuzione di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 e dal piano energetico nazionale approvato dal CIPE in data 10 agosto 1988, con la presente legge emana le norme che attuano la razionalizzazione della rete di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato ai sensi della lettera a) dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Della presente legge sono parte integrante le tabelle in allegato A, che hanno validità quinquennale dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 2.

Fonti normative e rinvii

1. Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente art. 1, le fonti legislative e amministrative statali di riferimento, alle quali si fa rinvio per tutto quanto non previsto con la presente legge, sono:

a) l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente la disciplina dei distributori automatici di carburante per uso autotrazione;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, concernente le norme per l'esecuzione dell'art. 16;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28 e 17 novembre 1986, n. 1024;

d) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989;

e) le direttive del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 10 agosto 1988;

f) il decreto ministeriale 24 novembre 1984, concernente gli impianti di metano per uso autotrazione.

2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative, la Regione si avvale, ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; degli uffici e organi tecnici dello Stato.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) rete: l'insieme dei punti vendita stradali abilitati alla distribuzione di carburanti e lubrificanti per uso autotrazione;

b) impianto: l'unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione compreso il metano ed il G.P.L., con le relative attrezzature ed accessori;

c) erogatore o distributore: il complesso di attrezzature (pompa o sistema di adduzione, contatore o misuratore pistola o valvola di intercettazione, tubazioni di collegamento) mediante le quali il carburante viene trasferito dal serbatoio dell'impianto a quello dell'automezzo;

d) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

e) self-service pre-pagamento: la apparecchiatura a lettura ottica e/o magnetica per la erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione della quale l'utente si serve direttamente e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

f) self-service post-pagamento: la speciale apparecchiatura per la trasmissione a distanza dei risultati di misura, usata direttamente dall'utente con relativo pagamento ed apposito incaricato;

g) modifica dell'impianto:

1) la sostituzione del distributore semplice con altro a doppia erogazione;

2) l'interramento di altri serbatoi per prodotti già erogati o la sostituzione di quelli esistenti con altri di maggiore capacità;

3) il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra i prodotti già erogati dall'impianto;

4) l'installazione di un miscelatore tra prodotti già erogati;

5) il riposizionamento delle attrezzature costituenti l'impianto;

h) potenziamento dell'impianto:

1) l'aumento delle colonnine;

2) l'aumento dei prodotti erogabili;

3) l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento.

i) trasferimento dell'impianto: lo spostamento di un impianto dall'attuale ubicazione su una nuova posizione commerciale;

l) trasferimento della titolarità della concessione: la voltura del decreto di concessione o di autorizzazione da un soggetto ad altro unitamente alla cessione in proprietà delle attrezzature costituenti l'impianto;

m) concentrazione: la utilizzazione di decreti relativi ad uno o più impianti esistenti e funzionanti, le cui attrezzature vengono trasferite su un impianto già esistente ai fini della ristrutturazione e potenziamento di quest'ultimo;

n) trasferimento e concentrazione: la utilizzazione di decreti relativi a due o più impianti esistenti e funzionanti, le cui attrezzature vengono trasferite e concentrate su una nuova posizione commerciale per la realizzazione di un nuovo impianto;

o) incompatibilità tra impianto e territorio: la situazione di contrasto con l'area di ubicazione determinata:

1) da intralcio al traffico quando nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia la larghezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto del flusso di traffico;

2) da eccessiva vicinanza ad un semaforo, ad un incrocio, ad una curva o ad un dosso;

3) da necessità di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;

4) da necessità di salvaguardia della incolumità dei residenti.

p) indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotti erogati;

q) spostamento dell'impianto: il riposizionamento coatto del punto di vendita sulla stessa direttrice di marcia e nelle adiacenze dell'attuale ubicazione.

Art. 4.

Tipologia di impianto

1. Gli impianti costituenti la rete sono classificati convenzionalmente nel modo seguente:

a) stazione di servizio: l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di locali o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo nonché di eventuali altri servizi accessori;

b) stazione di rifornimento: l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori, con esclusione di locali o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;

c) chiosco: l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti od altri prodotti e accessori per autoveicoli;

d) punto isolato e/o appoggiato: l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi ed eventuale pensilina senza alcuna struttura sussidiaria.

Art. 5.

Zone omogenee comunali

1. Il territorio comunale, in relazione ai tipi di impianto consentiti, è ripartito in quattro zone omogenee:

a) la zona «uno» è la zona «A» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, cioè quella parte del territorio interessata da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che per tali caratteristiche possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;

b) la zona «due» comprende le zone «B» e «C» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, cioè quelle parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A, o destinate a nuovi complessi insediativi;

c) la zona «tre» comprende le zone «D» e «F» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, cioè quelle parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati ovvero destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

d) la zona «quattro» è rappresentata dalla zona «E» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, cioè quelle parti di territorio, destinate ad usi agricoli.

2. Tenuto conto della ripartizione zonale del territorio comunale, sono previsti:

a) nella zona «uno» gli impianti al servizio prevalente dell'utenza con abituale dimora nei centri storici;

b) nelle zone «due» e «tre», a seconda della disponibilità delle aree, gli impianti al servizio dell'utenza stanziale ed itinerante e, perciò, di tipo chiosco, stazione di servizio, stazione di rifornimento;

c) nella zona «quattro» gli impianti di tipo stazione di servizio, stazione di rifornimento.

3. Nella zona «uno», non essendo consentite nuove concessioni, l'esistenza di impianti dovrà, comunque, non essere in contrasto con le disposizioni rivenienti dal terzo e quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 e soggiacere alle limitazioni del sesto comma del successivo art. 15.

Art. 6.

Strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni, tenuto conto che l'attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione ha natura giuridica di pubblico servizio ai sensi del primo comma dell'art. 1 della presente legge, nella redazione o revisione dei propri strumenti urbanistici generali e/o di attuazione devono prevedere ubicazioni idonee su cui permettere l'installazione degli impianti.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma ed al fine di consentire il sollecito trasferimento degli impianti nei casi previsti dagli articoli seguenti, il Comune laddove è possibile, farà ricorso all'esproprio per causa di pubblica utilità delle aree idonee individuate e, quindi, le concederà, mediante stipula di apposita convenzione, ai titolari-concessionari cui il trasferimento è consentito.

Art. 7.

Commissione consultiva regionale

1. Presso il competente Assessorato al Commercio viene costituita la Commissione consultiva regionale, della quale sono chiamati a far parte componenti residenti e/o domiciliati in Puglia in rappresentanza di enti e organizzazioni di categoria a carattere nazionale aventi sede nella regione.

2. La Commissione consultiva presieduta dall'Assessore al Commercio o per sua delega, dal dirigente del Settore Commercio, si compone di:

- a) un rappresentante dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);
 - b) un rappresentante dell'Unione Petrolifera;
 - c) un rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti all'ingrosso di prodotti petroliferi operanti in Puglia: Assopetroli, Federpetroli, Competroli;
 - d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Distribuzione Stradale di Gas Petrolio Liquefatto (gpl);
 - e) un rappresentante delle Organizzazioni a carattere nazionale delle imprese distributrici di metano;
 - f) un rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori degli impianti, più rappresentative in Puglia: FIGISC, FAIB, FLERICA-CISL;
 - g) un rappresentante dell'Automobile Club (A.C.I.);
 - h) un rappresentante del Compartimento ANAS;
 - i) un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione (UTIF) di Bari;
 - l) un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione (UTIF) di Lecce;
 - m) un rappresentante del corpo Vigili del Fuoco, designato dall'Ispettorato regionale;
 - n) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso il Settore.

4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore al Commercio, se delegato, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti ed organismi interessati e soggiace alla normativa della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

5. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati per il quinquennio successivo o sostituiti nel corso del quinquennio su richiesta dei rispettivi enti ed organismi.

6. Seguendo la procedura di designazione e nomina degli effettivi, deve far parte della commissione anche un componente supplente in sostituzione di ciascun rappresentante effettivo.

7. La commissione, per l'esercizio delle funzioni ad essa assegnate, può avvalersi di esperti senza diritto di voto.

8. La commissione consultiva ha facoltà di sentire anche i soggetti interessati ai problemi da trattare.

9. In prima convocazione le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 4 componenti oltre al presidente e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Gli astenuti sono computati ai fini del quorum. Le sedute di prima e seconda convocazione possono essere tenute nella stessa giornata con l'intervallo di almeno un'ora.

10. L'ordine del giorno deve essere inviato almeno otto giorni prima di ciascuna seduta.

Art. 8.

Compiti della commissione consultiva

1. La commissione ha il compito di esprimere pareri su questioni riguardanti l'attuazione della presente legge ed in particolare:

- a) sulle istanze di rinnovo delle concessioni ovvero sulle istanze di conversione delle autorizzazioni in concessione, solamente quando i relativi impianti insistono su suolo pubblico ed il Comune, previa revoca della concessione del suolo per ragioni di pubblico interesse, propone alla Regione la conseguente revoca del titolo abilitativo all'esercizio;
- b) sulle istanze di trasferimento;
- c) sulle istanze di potenziamento;
- d) sulle istanze di nuove concessioni, sia stradali che per uso privato e per natanti, comprese quelle di GPL e di metano;
- e) sulle istanze di sospensione dell'attività qualora il periodo di chiusura richiesto sia superiore a sei mesi;
- f) sulla ristrutturazione e razionalizzazione del servizio notturno;
- g) sulla razionale localizzazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento;
- h) sulle istanze di voltura dei decreti di concessione a favore di soggetti non titolari di altre concessioni;
- i) sulle questioni in materia di orario rivenienti dalla legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, e successive modifiche.

TITOLO II

IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Art. 9.

Requisiti soggettivi del richiedente

1. Il richiedente la concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 10.

Domanda di concessione e contenuti

1. La domanda di concessione, in competente bollo e diretta alla Regione Puglia Assessorato Industria, Commercio, Artigianato - Settore Commercio - Ufficio Carburanti, deve indicare:

- a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché, per le società, i dati di cui al primo e secondo comma dell'art. 2250 del codice civile;
- b) la località in cui si intende installare l'impianto;
- c) la dettagliata composizione dell'impianto con l'indicazione del numero dei distributori semplici o doppi, del numero dei serbatoi con relative capacità, del tipo di carburante, del serbatoio dell'olio esausto; nonché delle quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato per uso riscaldamento in confezioni diverse originali sigillate che si intendono detenere presso l'impianto per la vendita al dettaglio;
- d) la precisa denominazione della strada o via comunale e della chilometrica, con relativo numero nel caso di strada statale o provinciale;
- e) il proprietario dell'area su cui si intende installare l'impianto;
- f) la documentazione da cui risulti il possesso delle capacità tecnico-organizzativa ed economica;
- g) il numero delle altre concessioni di cui il richiedente sia eventualmente titolare;
- h) la indicazione della distanza tra la posizione del nuovo impianto e quella del più vicino esistente, sia nello stesso senso di marcia che nel senso inverso.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, da cui risulti che per il richiedente non sussistono le condizioni di incapacità soggettiva previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

b) atto di assenso, in competente bollo ed autenticato nei modi di legge, o altro idoneo documento comprovante la disponibilità dell'area su cui si intende installare l'impianto, qualora trattasi di suolo di proprietà privata;

c) disegno planimetrico in bollo a firma di tecnico abilitato da cui risulti:

1) la corografia della zona di ubicazione dell'impianto;

2) l'esatta superficie in metri quadri dell'area destinata all'impianto;

3) la posizione esatta dei distributori e dei serbatoi, con la indicazione delle capacità, dei prodotti e dei relativi collegamenti tra erogatori e serbatoi;

4) la precisa ubicazione di tutti i locali destinati ai vari servizi dell'impianto con le rispettive superfici e le distanze dalle posizioni delle attrezzature;

5) la distanza dei distributori e dei serbatoi da eventuali fabbricati adiacenti all'impianto;

6) copie di domanda e di disegno planimetrico per gli enti ed organi ai quali necessita richiedere il parere e l'autorizzazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Art. 11.

Istruttoria delle domande

1. Ricevute le domande di concessione, l'Ufficio Carburanti procede all'esame preliminare delle stesse respingendo con comunicazione motivata:

a) quelle presentate da soggetti ritenuti non idonei in base alle disposizioni della presente legge;

b) quelle riferenti a località in cui l'installazione di un nuovo impianto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.

2. Per le altre domande si provvede a richiedere:

a) il parere del Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio;

b) il parere dell'UTIF competente per territorio;

c) il parere dell'ente proprietario della sede stradale prospiciente l'impianto: A.N.A.S. o Amministrazione provinciale;

d) il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio qualora l'area di ubicazione ricada su suolo demaniale marittimo;

e) il parere della Circostrizione doganale qualora l'area interessata ricada in territorio doganale;

f) il parere della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio per concessioni relative a nuovi impianti.

Art. 12.

Autorizzazione comunale

1. Ai fini del completamento del procedimento istruttorio delle domande, la Regione è tenuta a munirsi dell'autorizzazione comunale per quanto attiene alle condizioni di viabilità e di traffico, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici, sia che l'impianto vada a porsi su suolo comunale sia che si ponga su suolo privato.

2. Nel caso di suolo comunale, l'autorizzazione è fornita con atto del Consiglio comunale o della Giunta all'uopo delegata; nel caso di suolo privato, è sufficiente il provvedimento del Sindaco, previa acquisizione del parere della commissione Edilizia comunale.

3. Le aree sottoposte a vincoli impediscono al Comune il rilascio dell'autorizzazione sino a quando lo stesso non ottenga il nulla-osta della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici ovvero dell'Assessorato regionale all'Urbanistica qualora trattasi di vincoli paesaggistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali).

4. L'autorizzazione relativa ad impianti che erogano solo o anche G.P.L. comporta l'esplicita menzione che gli stessi non vanno a porsi nelle zone vietate, così come inviduate dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208 (contenente le norme di sicurezza degli impianti di gas petrolio liquefatto), sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 29.

Art. 13.

Durata e contenuto della concessione

1. La concessione ha la durata di anni diciotto e può essere rinnovata.

2. L'atto di concessione deve contenere tutte le clausole, le modalità, le condizioni e le prescrizioni previste dal secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

3. Sono, comunque, riportate nell'atto di concessione le clausole, le condizioni e le prescrizioni risultanti dai pareri degli organi ed enti interessati e dall'autorizzazione del comune.

TITOLO III

VOLTURA, RINNOVO ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 14.

Voltura delle concessioni

1. La concessione, fermi restandone i contenuti e la durata, può essere trasferita ad altro soggetto, purché quest'ultimo acquisisca la proprietà dell'impianto e possieda i requisiti previsti dall'art. 9 della presente legge, non prima del decorso di cinque anni dalla data del rilascio.

2. Nella domanda, che deve essere inoltrata alla Regione, per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione le parti, concessionario ed acquirente, devono manifestare le rispettive volontà di rinuncia e di assenso al trasferimento della concessione, nonché fornire tutte le indicazioni previste dall'art. 9 e dalle lettere a) ed e) del primo comma dell'art. 10 della presente legge.

3. In calce alla domanda va posta la sottoscrizione autenticata di entrambi i contraenti.

4. Ai fini della verifica delle condizioni di cui al primo comma, alla domanda vanno allegati, in originale o in copia autenticata, gli atti comprovanti, per legge, il trasferimento della proprietà.

5. Non è consentita la voltura concernente impianti che nel quinquennio solare antecedente la data di presentazione della domanda non abbiano registrato erogazione per un periodo superiore almeno a ventiquattro mesi.

6. Il decreto regionale di assenso è adottato previo accertamento d'ufficio della funzionalità dell'impianto e dei requisiti soggettivi del subentrante.

7. Sono di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989.

Art. 15.

Rinnovo della concessione

1. La domanda per ottenere il rinnovo della concessione ovvero la conversione dell'autorizzazione in concessione deve essere presentata dall'interessato alla Regione, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validità fissato nel decreto di concessione ovvero nel decreto originario di autorizzazione; decorso tale termine, la concessione o l'autorizzazione si intendono decadute.

2. Per decreto originario deve intendersi il primo decreto concernente l'autorizzazione alla installazione ed esercizio dell'impianto, per cui non hanno alcuna rilevanza eventuali decreti emessi successivamente al primo per modifiche o per potenziamento ovvero per voltura a terzi. Qualora il decreto originario non prescriva alcuna scadenza, la sua efficacia è limitata a diciotto anni.

3. L'emissione del decreto regionale di rinnovo o conversione è subordinata all'acquisizione, a seconda dei casi, dei pareri favorevoli degli enti ed organi interessati, dell'autorizzazione del Comune, nonché dell'accertamento della idoneità tecnica dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attività da effettuarsi a cura del comando provinciale vigili del fuoco ed, infine, all'accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi del richiedente.

4. Qualora si rendano necessari lavori di ripristino o di regolarizzazione delle strutture dell'impianto, deve essere diffidato il titolare, a mezzo raccomandata dell'ufficio competente, assegnando un termine perentorio per la esecuzione dei lavori stessi e disponendo, se necessaria, la sospensione dell'esercizio. In caso di inottemperanza nel termine assegnato, la domanda di rinnovo viene respinta e, nel contempo, si provvede alla revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto.

5. La domanda di cui al primo comma del presente articolo, che deve contenere i dati previsti dalle lettere a), c) e d) del primo comma del precedente art. 10, deve essere corredata della documentazione indicata alle lettere a) e c) del secondo comma dello stesso articolo, nonché di copia dei decreti assistenti l'impianto. Con l'istanza di rinnovo può essere richiesta anche la modifica o il potenziamento dell'impianto.

6. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nella zona «uno» di cui alla lettera a) del primo e terzo comma del precedente art. 5, se incompatibili con la normativa urbanistica e non in regola con quella vigente in materia di licenza di accesso.

7. Gli impianti di cui al comma precedente si applica quanto previsto dalla lettera a), secondo comma, del successivo art. 18.

Art. 16.

Estinzione della concessione

1. Per le cessazioni delle concessioni valgono le norme di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

2. I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati e devono stabilire il giorno di cessazione dell'esercizio dell'impianto.

3. Si incorre, altresì, nella decadenza quando viene sospeso l'esercizio dell'impianto per periodi superiori a mesi due senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e del successivo art. 19 della presente legge.

TITOLO IV

POTENZIAMENTO, MODIFICA, TRASFERIMENTO E CONCENTRAZIONE

Art. 17.

Potenziamento e modifica

1. L'impianto può essere potenziato con l'aggiunta di altro prodotto previa rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente in esercizio e la cui attività risulti sospesa con autorizzazione.

2. A tal fine, la domanda di potenziamento in competente bollo, recante tutte le notizie di cui alle lettere a) e c) del primo comma del precedente art. 10 nonché gli estremi del decreto o dei decreti assistenti l'impianto, deve essere corredata di planimetria bollata e firmata sulla quale dovrà risultare non solo la consistenza attuale dell'impianto, ma anche quella futura con l'indicazione di quanto previsto alla lettera c) del secondo comma dello stesso art. 10. Alla domanda medesima debbono essere allegati, altresì, copie della istanza e della planimetria occorrenti per richiedere pareri ed autorizzazioni agli organi ed enti prescritti.

3. Agli impianti esistenti possono essere aggiunti altri distributori per i prodotti già erogati ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. La domanda

di autorizzazione da parte del concessionario deve essere corredata dal parere favorevole dei vigili del fuoco, dell'UTIF e dell'ANAS o dell'Amministrazione provinciale qualora l'impianto prospetta su strada di loro pertinenza, nonché del parere Comunale espresso dal Sindaco o dall'Assessore delegato per impianti installati su suolo del demanio Comunale. Prima della messa in esercizio i nuovi distributori debbono essere collaudati dall'apposita commissione.

4. Non saranno prese in considerazione istanze di potenziamento qualora il decreto di concessione ovvero l'originario decreto di autorizzazione assistente l'impianto stesso scada nel biennio successivo. In tali casi la domanda medesima deve contenere anche la richiesta di rinnovo della concessione o di conversione dell'originario decreto in concessione, al fine di effettuare unica istruttoria e conseguente unico provvedimento finale.

5. Non sono soggette ad autorizzazione le modifiche contemplate dal quarto e sesto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989.

6. Le modifiche di cui al quarto comma dell'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prima di essere realizzate, necessitano della preventiva comunicazione alla Regione e del preventivo parere favorevole dei vigili del fuoco e dell'ente proprietario della strada nonché dell'autorizzazione comunale, dove richiesta. A lavori ultimati e prima della messa in esercizio delle modifiche previste dalle lettere a), c) e d) va chiesto il collaudo alla Regione, che vi provvede a mezzo dell'apposita commissione. Per le modifiche dei restanti punti b), e), f) occorre, qualora richiesto, l'accertamento del comando dei vigili del fuoco e dell'UTIF ai fini della corrispondenza delle norme di sicurezza e fiscali.

7. Le detenzioni di cui al sesto comma dell'art. 7 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottostanno al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza, comunque, deve essere comunicata, ai fini conoscitivi, alla Regione, che provvede a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo in corso o, in mancanza, ad avvisarne l'UTIF.

8. La detenzione dell'olio lubrificante in confezioni o del petrolio lampante adulterato ovvero l'aumento di stoccaggio degli stessi prodotti non costituisce né modifica né potenziamento dell'impianto. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione regionale deve essere corredata del benessere del comando dei vigili del fuoco.

9. Non sono consentite eliminazioni di prodotti dagli impianti non previste da normative statali o regionali.

10. In deroga al precedente primo comma, limitatamente al prodotto gasolio e nel periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei Comuni sprovvisti di tale prodotto e contemplati dalla tabella IV - allegato A - è consentito il potenziamento ad un solo impianto senza rinuncia ad altra concessione. La domanda va presentata entro il termine di giorni novanta dalla entrata in vigore della presente legge.

In caso di più domande, sarà data preferenza a quella riflettente un impianto con più ampio piazzale e con erogato medio di benzine più alto nell'ultimo biennio. A parità di condizioni prevarrà la data dell'originario decreto. Non saranno prese in considerazione domande relative ad impianti non dotati di piazzale o, almeno, di adeguato fuori strada.

Art 18.

Trasferimenti e concentrazioni

1. Il trasferimento degli impianti ha lo scopo principale di favorire il decongestionamento di zone abitate, ormai sature, e di dotare del servizio zone sprovviste o non sufficientemente servite.

2. Per i trasferimenti che si effettuano nell'ambito territoriale dello stesso comune, tenuto conto della ripartizione zonale prevista al precedente art. 5, devono seguirsi i seguenti criteri:

a) gli impianti ubicati nella zona «uno» e soggetti all'obbligo del trasferimento possono collocarsi in qualsiasi altra zona del territorio comunale;

b) gli impianti ubicati nella zona «due» possono trovare ricollocazione tanto nella stessa zona quanto nelle zone «tre» e «quattro»;

c) gli impianti ubicati nella zona «tre» possono trovare ricollocazione all'interno della stessa zona e nella zona «quattro»;

d) gli impianti ubicati nella zona «quattro» possono trovare ricollocazione solo all'interno della stessa.

3. Per i trasferimenti che si effettuano fra comuni diversi nell'ambito della stessa provincia, ai fini istruttori la Regione deve acquisire anche il parere del comune di origine che, se negativo, e da ritenersi vincolante solamente quando motivato dal fatto che gli impianti da trasferire comprometterebbero irrimediabilmente in loco il pubblico servizio. Sono comunque, vietati i trasferimenti che facciano aumentare il numero massimo degli impianti previsto in ogni comune dalla tabella I, allegato A.

4. Al fine di riequilibrare e razionalizzare la rete, non è consentito il trasferimento di un solo impianto nell'ambito dello stesso comune o della stessa provincia. Detto trasferimento su nuova posizione può essere autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di almeno due impianti, fatto salvo il trasferimento coatto previsto dal comune con il piano di razionalizzazione di cui al successivo art. 30 per riposizionamenti limitati al solo territorio comunale.

5. In caso di più domande, sia di trasferimento che di concentrazione, presentate nell'arco di tempo di giorni sessanta dalla prima e concernenti posizioni che si escludono fra loro per la normativa della presente legge, sarà istruita quella avente per oggetto il trasferimento e concentrazione di più impianti. A parità di condizioni, vale la data di presentazione.

6. Le domande devono contenere tutte le notizie e le documentazioni previste dal precedente art. 10, con esclusione di quelle relative alla lettera f) del primo comma e alla lettera a) del secondo comma. Devono, altresì, essere corredate di copia dei decreti relativi agli impianti da trasferire o da trasferire e concentrare nonché da idonea documentazione che ne comprovi il regolare funzionamento. Per l'istruttoria si segue la procedura contenuta nel precedente art. 10.

7. È vietato ogni trasferimento di impianti, comunque inteso, tra comuni di provincia diverse, salvo i casi previsti dal successivo art. 22.

8. Sono prese in esame soltanto le domande relative ad impianti funzionanti o la cui sospensione di esercizio sia stata regolarmente autorizzata.

9. Non si considera trasferimento di impianto il suo spostamento coatto sulla stessa direttrice di marcia di strade statali o provinciali fino ad un massimo di metri lineari duecento, nel rispetto della normativa prevista dalla presente legge, fatta eccezione per le distanze di cui al terzo comma del successivo art. 20.

Art. 19.

Sospensione dell'esercizio

1. L'esercizio degli impianti non può essere sospeso senza la preventiva autorizzazione della Regione tranne che per le ferie dei gestori previste dall'art. 19 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49.

2. Per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o di pubblico interesse, la Regione può disporre la immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.

3. La sospensione può essere autorizzata per la durata di mesi sei per crisi di gestione; negli altri casi, compresa la indisponibilità del suolo pubblico o di proprietà privata, la sospensione può avere la durata di un anno. Con lo stesso provvedimento il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve essere diffidato a rimettere in esercizio l'impianto entro il termine di sospensione accordato o, in alternativa, a presentare domanda di trasferimento o di concentrazione. Nei casi di trasferimento coattivo la sospensione può essere protratta per altri due anni.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si provvede alla revoca del decreto assistente l'impianto a meno che non penda vertenza giudiziaria tra concessionario e gestore. In tal caso o per documentata causa di forza maggiore, la sospensione dell'esercizio deve essere protratta fino alla definizione della vertenza o fino alla cessazione della causa di forza maggiore.

TITOLO V

NUOVE LOCALIZZAZIONI SELF-SERVICE, G.P.L. e METANO

Art. 20.

Ubicazioni nuovi impianti

1. I nuovi impianti, sia quelli per nuove concessioni che per trasferimento o per trasferimento e concentrazione, devono essere installati in zone di espansione e di traffico conformemente a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge.

2. Fuori dai centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, il nuovo impianto non può essere installato, sulla stessa direttrice di marcia, a distanza inferiore a km 15 (quindici) da altro impianto sulle strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale già realizzato o in fase di realizzazione o progettazione, fatte salve le eventuali pratiche in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Negli altri casi, fermo restando il numero complessivo degli impianti, tale distanza non deve essere inferiore a Km 10 (dieci) da altro impianto simile ubicato nella stessa direttrice di marcia e non inferiore a Km 5 (cinque) nel senso inverso. Comunque, lungo il primo chilometro di strada, statale o provinciale, a partire dalla perimetrazione dell'abitato, formalmente delimitata dagli strumenti urbanistici, i nuovi impianti derivanti da trasferimento e/o concentrazione possono essere ricollocati ad una distanza non inferiore a metri duecento in entrambi i sensi di marcia.

3. All'interno dei centri abitati ed in relazione al volume di traffico, l'impianto può collocarsi a distanza non inferiore a metri trecento da altro impianto nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed a metri cinquecento nei comuni con popolazione inferiore, misurata sul percorso più breve, sempre che i Comuni medesimi non abbiano adottato il provvedimento di cui al terzo e quarto comma del successivo art. 30.

4. L'accertamento delle distanze è riservato al Comune. Per le strade extraurbane la distanza va misurata dal punto di vista in cui è installata l'apposita segnaletica indicante l'inizio del centro urbano.

5. Qualora la nuova area di ricollocazione dell'impianto ricada lungo una strada di grande comunicazione intercorrente il territorio di più comuni o di più province e, comunque, esterna ai rispettivi centri abitati, il trasferimento e la concentrazione è ammesso in deroga alle limitazioni della tabella I, allegato A, della presente legge e ai contenuti del terzo comma del precedente art. 18 e nel rispetto delle distanze stabilite dal presente articolo.

Art. 21.

Self-Service pre-pagamento

1. La installazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento presso gli impianti è consentita previa rinuncia alla concessione di altro impianto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburante negli ultimi dodici mesi).

2. In deroga al precedente comma ed in fase di prima attuazione della presente legge, tenuto conto della carenza delle apparecchiature self-service pre-pagamento nella regione, il numero di impianti che potrà essere dotato di dette apparecchiature senza rinuncia alla concessione di altro impianto è quello riportato nella tabella VI, allegato A. Le relative domande vanno presentate alla Regione entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, ha priorità assoluta la domanda che rinuncia ad una concessione.

3. Il self-service è installato presso impianti provvisti anche di gasolio, preferibilmente ubicati all'interno delle perimetrazioni urbane con il rispetto delle distanze previste nel terzo comma del precedente art. 20.

4. Ferme restando le autorizzazioni rilasciate alla data del 31 dicembre 1977, per gli impianti già autorizzati ad erogare benzina super attraverso il sistema self-service prepagamento l'autorizzazione può essere estesa anche agli altri prodotti, sempre che l'impianto possieda i requisiti previsti dal presente articolo.

5. Per le finalità di cui al precedente secondo comma e tenuto conto delle priorità in esso contemplate, nel caso di più domande intese ad ottenere la installazione dell'apparecchiatura self-service prepagamento per uno stesso comune o quartiere, l'autorizzazione è rilasciata con priorità per gli impianti:

a) dotati di piazzale;

b) con più alto erogato medio annuo di benzine e gasolio negli ultimi tre anni;

c) con maggior numero di carburanti erogabili.

6. Il trasferimento dell'apparecchiatura da un impianto ad altro del medesimo concessionario nell'ambito dello stesso comune è ammesso solamente quando viene ad esserne servita una zona o un quartiere sprovvisto. Il medesimo trasferimento tra comuni della stessa provincia è ammesso purché il comune di origine non ne resti sprovvisto e il nuovo comune non ne sia dotato.

7. L'apparecchiatura self-service prepagamento deve funzionare ininterrottamente. In caso di inosservanza e qualora la interruzione del servizio si protragga per più di due mesi per anno solare, l'autorizzazione può essere revocata su proposta del Comune.

Art. 22.

Impianti di g.p.l. e di metano

1. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di gas petrolio liquefatto (g.p.l.) per uso autotrazione devono essere installati nei bacini di utenza risultanti dalla tabella V, allegato A, sia potenziando del prodotto impianti già esistenti e sia consentendo l'installazione di nuovi impianti per la distribuzione del solo g.p.l.

Il numero complessivo dei punti di vendita, sia misti che di solo g.p.l., non potrà essere superiore al 6% (sei per cento) del totale degli impianti di carburante programmati.

2. Il potenziamento di un impianto esistente con il prodotto g.p.l. si consegue previa rinuncia alla concessione di altro impianto installato e funzionante ai sensi del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. La nuova concessione per gli impianti di distribuzione del solo g.p.l. ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non comporta alcuna rinuncia.

3. Il potenziamento o la nuova concessione si consegue anche con il trasferimento da zone sature di province diverse del solo decreto di g.p.l. se coesistente con altri prodotti sull'impianto.

4. Per più domande concorrenti per una medesima località è data preferenza a quella tesa a realizzare il potenziamento. Per più domande simili deve preferirsi quella che potenzia un impianto con più alto erogato nell'ultimo triennio.

5. Ferme restando le zone di cui al precedente primo comma, le nuove installazioni o i potenziamenti sono assentiti quando l'area prescelta sia ubicata:

a) al di fuori di un bacino di influenza di un impianto di g.p.l. preesistente delimitato da una circonferenza avente il raggio di Km 7 (sette);

b) a distanza non inferiore a Km 25 da altro impianto similare o da altra localizzazione prescelta sia sulla stessa direttrice che nel senso inverso di marcia per strade statali o provinciali e comunque fuori del raggio di cui alla lettera a).

A tali distanze si deroga solamente per i capoluoghi di Bari e di Taranto nonché per i trasferimenti di impianti, misti o di solo g.p.l. nell'ambito dello stesso bacino, a condizione che l'area prescelta sia ubicata al di fuori di un raggio di Km 3 da altro impianto di g.p.l.

6. Oltre alle localizzazioni indicate nella tabella V, allegato A, al fine di completare la distribuzione omogenea degli impianti sul territorio regionale, nuove installazioni di distributori o impianti eroganti g.p.l. potranno essere realizzati purché:

a) non venga superato il limite del 6% del totale dei punti di vendita di tutti i carburanti della regione;

b) l'erogato medio di g.p.l. dell'impianto più vicino non sia stato inferiore a due milioni di litri nell'ultimo triennio;

c) si pongano in comune sprovvisto di prodotto con popolazione superiore a 20.000 abitanti o, se inferiore, purché rientrante in un bacino di utenza infracomunale con popolazione superiore a 20.000 abitanti. In quest'ultimo caso, il bacino di utenza è dato dalla somma degli abitanti dei comuni all'ultimo censimento, non distanti tra loro più di 10 Km.

d) sussistano le distanze minime di cui al precedente quinto comma.

7. Le domande di cui al primo comma, con le modalità dell'art. 10, in fase di prima applicazione, vanno presentate entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le successive, sino all'esaurimento delle localizzazioni di cui al primo comma, vanno presentate inderogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno. Non saranno prese in considerazione le domande relative a localizzazioni non inserite nella tabella V - allegato A) sino a quando la stessa non sia stata completata.

8. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza sancite, gli impianti per la distribuzione del metano per uso autotrazione possono essere installati nei bacini di utenza risultanti dalla tabella VII, allegato A. Altri impianti di metano possono essere realizzati in bacini di maggiore prevedibile utenza compatibilmente a ragioni tecnico-economiche connesse alla condotta di adduzione del metano.

9. Le domande per la installazione degli impianti di metano per uso autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal precedente art. 10, nonché alle disposizioni del decreto ministeriale 24 novembre 1984. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di metano hanno diritto ad ottenere la concessione previa apposita istanza alla Regione.

Art. 23.

Istruttoria delle domande di self-service, di g.p.l. e di metano

1. Le domande per la installazione delle apparecchiature self-service prepagamento e quelle per gli impianti di g.p.l. e di metano, prima della richiesta di pareri e autorizzazioni agli organi ed enti prescritti devono essere sottoposte all'esame della Commissione consultiva regionale carburanti.

2. Con provvedimento motivato verranno respinte le domande le cui posizioni saranno ritenute non idonee per l'utenza, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti.

3. Fermo restando il disposto del comma IV del precedente art. 22, nel caso che più domande di solo g.p.l. o di metano concorrano per una medesima località o bacino, si deve tener conto della posizione prescelta e dei conseguenti vantaggi per l'utenza, sia stanziale che itinerante.

4. Per le istanze afferenti la sola installazione dell'apparecchiatura self-service prepagamento l'emissione del decreto autorizzativo è subordinata alla presentazione del certificato di prevenzione incendi e della licenza UTIF, purché ancora validi. La messa in esercizio è subordinata al solo accertamento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che deve darne comunicazione alla Regione e all'UTIF.

TITOLO VI

NUOVE CONCESSIONI E IMPIANTI STAGIONALI

Art. 24.

Nuove concessioni

1. I filiasi di nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti sono consentiti:

a) previa rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti e con le modalità di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989;

b) per gli impianti di distribuzione di solo g.p.l. con le modalità e i limiti di cui al secondo comma del succitato art. 6;

c) per gli impianti di distribuzione di solo metano;

d) per i nuovi impianti derivanti da trasferimento con concentrazione di almeno due impianti esistenti e funzionanti o con sospensione autorizzata;

e) nei Comuni sprovvisti di impianti di distribuzione di carburanti risultanti dalla tabella II - Allegato A.

2. Le nuove concessioni afferenti gli impianti di cui alle lettere a), d) ed e) del precedente comma si intendono completi di benzine, gasolio e miscela.

Art. 25.

Impianti stagionali

1. Gli impianti con esercizio limitato ad un determinato periodo dell'anno si considerano stagionali sempre che ci sia richiesta in tal senso da parte del concessionario o, per quelli già installati e funzionanti, del concessionario e del gestore.

2. Nelle località o frazioni di comuni situate nelle zone montane o lungo i litorali, caratterizzate da turismo stagionale e distanti almeno 8 km (otto) dal più vicino impianto, possono essere realizzati nuovi impianti soltanto in corrispondenza della chiusura di impianti esistenti e funzionanti in altre località dello stesso comune o della stessa provincia, nel preciso rispetto delle disposizioni previste dal precedente art. 18 e, comunque, dalla presente legge.

3. Le richieste di esercizio limitato vanno poste nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico e comunque non superiore a mesi sei per ogni anno. Durante il periodo di esercizio accordato, l'impianto stagionale, al pari di tutti gli altri impianti esistenti, è obbligato all'osservanza degli orari di apertura e chiusura, nonché alle turnazioni domenicali e festive e della mezza giornata di riposo infrasettimanale, pena la decadenza della concessione su proposta del Comune.

4. Il decreto regionale con il quale viene attribuita ad un impianto la qualifica di «stagionale» è emesso una volta acquisita, fra l'altro, l'autorizzazione comunale.

TITOLO VII

IMPIANTI PER USO PRIVATO E PER NATANTI E PRELIEVI IN FUSTI

Art. 26.

Impianti ad uso privato

1. Ai fini della presente legge, per impianti ad uso privato si intendono gli impianti ubicati all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, destinati all'esclusivo rifornimento degli automezzi di proprietà o di uso esclusivo dell'impresa o società operante sulle aree stesse, nonché gli impianti di proprietà delle Amministrazioni pubbliche con esclusione delle Amministrazioni dello Stato.

2. Le autorizzazioni regionali di cui al precedente comma sono rilasciate purché:

a) sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e società;

b) il parco degli automezzi non sia inferiore a dodici con esclusione delle autovetture.

3. Le domande, in competente bollo, devono contenere tutte le notizie di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma del precedente art. 10 e devono essere corredate di:

a) disegno planimetrico conforme a quanto previsto dalla lettera c), secondo comma, dell'art. 10 della presente legge;

b) titolo di proprietà o contratto di fitto, debitamente registrato, dell'area su cui si intende realizzare l'impianto;

c) dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, contenente l'elenco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della impresa con estremi di targa e telaio;

d) certificato della Camera di Commercio competente per territorio, di data non anteriore a mesi tre, attestante l'iscrizione dell'impresa al registro ditte, nonché l'indicazione dell'attività esercitata e del legale rappresentante con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel caso di società;

e) tre copie della domanda e della planimetria.

4. Ai fini della istruttoria della domanda, devono essere richiesti, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, il parere del comando provinciale vigili del fuoco o dell'UTIF, competenti per territorio, nonché il parere comunale espresso con provvedimento del Sindaco.

5. Il provvedimento di autorizzazione ha la durata di anni diciotto, salvo più breve periodo su esplicita dichiarazione del richiedente, e può essere rinnovato.

6. L'autorizzazione deve contenere:

a) le clausole, le modalità, le condizioni e le prescrizioni di cui al comma secondo dell'art. 13 della presente legge;

b) l'obbligo dell'aggiornamento, con periodicità triennale, dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto;

c) il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza sarà revocata l'autorizzazione, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 16, comma quarto, della legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

7. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa per violazione degli obblighi imposti, nonché per motivi di pubblico interesse e per diminuzione degli automezzi riforniti dall'impianto al di sotto del numero previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 27.

Impianti per natanti

1. Ferme restando le facoltà spettanti alla competente autorità marittima, la Regione provvede al rilascio delle concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti per l'esclusivo rifornimento di natanti, sia da diporto che per buncheraggio navi e motopesca.

2. La concessione afferente gli impianti per natanti è accordata solamente in presenza di reali e comprovate necessità e può essere rilasciata a soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Le istanze e la relativa istruttoria devono essere conformi alle disposizioni contenute nella presente legge.

4. Nel caso di impianti «S.I.F. - Schiavi Imposta di fabbricazione» per motopesca e buncheraggio navi è richiesto anche il parere della circoscrizione doganale e dell'UTIF competente per territorio.

5. L'impianto per natanti da diporto deve essere ubicato in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali.

6. Non è consentita la concessione per nuovi impianto «SIF» qualora nel porto siano installati e funzionanti altri impianti con erogato medio inferiore a duemila tonnellate nel biennio solare precedente.

Art. 28.

Autorizzazioni al prelievo e trasporto di carburante sul posto di lavoro

1. Gli operatori economici che abbiano necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro possono ottenere l'autorizzazione al prelievo di carburante ed al trasporto sul posto di lavoro.

2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma, nel rispetto della normativa fiscale, devono essere subordinate alle seguenti condizioni e prescrizioni:

a) il carburante deve essere prelevato presso impianti stradali ubicati fuori della sede stradale pubblica e dotati di ampio piazzale;

b) il carburante deve essere prelevato in fusti o recipienti in ferro regolamentari ai fini della sicurezza e prevenzione incendi;

c) il provvedimento autorizzativo è valido esclusivamente nell'ambito del territorio regionale e può avere durata non superiore ad anni sette.

3. Le istanze in bollo devono riportare le complete generalità e l'attività esercitata dall'impresa o società richiedente, nonché il numero dei mezzi meccanici da rifornire e devono essere corredate di:

a) certificato della Camera di Commercio competente per territorio, di data non anteriore a mesi tre, attestante l'iscrizione dell'impresa o società al registro ditte e l'attività esercitata;

b) dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro. In alternativa, tale dichiarazione può essere inserita nella domanda a condizione che quest'ultima sia autenticata nelle forme di legge;

c) marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono rilasciate dal Sindaco del Comune di residenza dall'impresa richiedente ovvero dal Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano gli impianti e/o i mezzi meccanici da rifornire, a seconda che l'impresa richiedente l'autorizzazione al prelievo e trasporto di carburante sul posto di lavoro abbia o meno la residenza ovvero la sede legale od amministrativa in uno dei comuni della Puglia.

TITOLO VIII

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE

Art. 29.

Obiettivi da conseguire

1. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e riequilibrio della rete di carburanti, la presente legge favorisce e prevede:

- a) il decongestionamento dei centri storici;
- b) il decongestionamento di località o quartieri saturi e, conseguentemente, la localizzazione in zone sprovviste o di espansione abitativa;
- c) il potenziamento di impianti carenti di prodotti;
- d) la riduzione del numero degli impianti carenti di prodotti;
- e) la riduzione del numero degli impianti;
- f) il miglioramento del servizio di distribuzione a mezzo apparecchiature self-service pre-pagamento;
- g) l'omogenea dislocazione degli impianti di g.p.l. sul territorio regionale.

Art. 30.

Atribuzioni dei comuni

1. Oltre che per le nuove concessioni, l'autorizzazione del Comune di cui al precedente art. 12 va richiesta per:

- a) i rinnovi delle concessioni in scadenza;
- b) la conversione delle autorizzazioni in concessione;
- c) la installazione di nuove attrezzature presso gli impianti in caso di potenziamento, con esclusione della installazione dei distributori previsti al terzo comma del precedente art. 17 e per i self-service pre-pagamento;
- d) i trasferimenti di impianti da altre località.

2. L'autorizzazione del Comune si intende tacitamente accordata, se non espressa entro novanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo della richiesta regionale, per gli impianti ubicati su suolo di proprietà privata e limitatamente ai seguenti casi:

- a) rinnovo delle concessioni in scadenza;
- b) conversione delle autorizzazioni in concessione;
- c) potenziamento dell'impianto con nuovo prodotto.

3. Ai fini della razionalizzazione delle rispettive reti, i Comuni, nell'ambito delle previsioni urbanistiche di cui al precedente art. 6, sentite le organizzazioni di categoria indicate all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49 e nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano apposita deliberazione del Consiglio dalla quale, tenuto conto delle determinazioni della legge medesima, risulti:

a) il fondato motivo connesso al servizio ed al pubblico interesse, per cui è necessario il trasferimento di determinati impianti;

b) l'elencazione degli impianti e l'esatta descrizione delle incompatibilità degli stessi con il territorio per cui se ne rende necessario il trasferimento coatto;

c) la individuazione delle possibili nuove localizzazioni;

d) la diffida ai concessionari degli impianti incompatibili a richiedere il trasferimento, assegnando agli stessi un congruo termine, pena, in caso di inosservanza, la revoca della concessione del suolo pubblico e la proposta di revoca del titolo abilitativo.

4. La deliberazione del Consiglio comunale, appena divenuta esecutiva, deve essere inviata in copia all'ufficio Carburanti della Regione ed il contenuto della stessa deve essere notificato nei modi di legge ai concessionari interessati.

5. In caso di inerzia delle Amministrazioni comunali e previa diffida da parte della Regione ad adempiere nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data della stessa, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al Commercio, se delegata, nomina con decreto il commissario ad acta.

TITOLO IX

TERMINI, COMUNICAZIONI, COLLAUDI

Art. 31.

Termini per la riattivazione degli impianti chiusi

1. Gli impianti il cui esercizio, previa autorizzazione, è attualmente sospeso per crisi di gestione devono essere rimessi in esercizio entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli impianti con sospensione regolarmente autorizzata a causa della indisponibilità del suolo pubblico o privato ovvero per altri motivi, deve essere presentata, entro il termine perentorio di anni uno dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di trasferimento ovvero di trasferimento e concentrazione su nuova posizione oppure istanza di semplice concentrazione su altro impianto esistente e funzionante, seguendo le modalità, i termini e le condizioni previsti dalla presente legge.

3. Gli impianti di cui al secondo comma del presente articolo devono essere realizzati e messi in esercizio entro i successivi due anni dalla data di presentazione della domanda. Non è ammessa alcuna proroga.

4. Trascorsi inutilmente i termini previsti dai precedenti comma, si provvederà, senza alcun preavviso, alla definitiva revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto con oneri a carico del concessionario per la rimozione delle attrezzature residue e per la rimozione in pristino del relativo suolo.

Art. 32.

Termini per la ultimazione dei lavori

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti ovvero per qualsiasi tipo di modifica agli impianti medesimi devono essere eseguiti ed ultimati entro il termine massimo di un anno dalla data di esecutività del decreto di concessione o di autorizzazione. Il termine di ultimazione dei lavori fissato nel relativo provvedimento, se potrà essere diverso a seconda della entità dei lavori medesimi, non sarà mai superiore ad un anno.

2. Il termine di cui al precedente comma, in presenza di comprovata e documentata necessità e su richiesta del concessionario, può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi.

3. Entro il termine di ultimazione dei lavori il concessionario deve presentare la domanda in bollo con la quale ne richiede il collaudo.

Art. 33.

Comunicazioni

1. Ai soli fini dell'accertamento del funzionamento degli impianti e del rispettivo erogato annuo, entro il termine del 31 marzo di ogni anno ciascun concessionario deve presentare alla Regione copia dell'esemplare dell'inventario del movimento dei prodotti petroliferi da cui risulti il complessivo del carico e dello scarico dei prodotti erogati durante l'anno precedente da ciascun impianto, presentato all'UTIF competente per territorio dal gestore.

2. Entro il termine di cui al precedente comma ciascun UTIF deve trasmettere alla Regione l'elenco degli impianti che risultino chiusi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ovvero l'elenco degli impianti per i quali non è stato richiesto il registro di carico e scarico per l'anno in corso.

3. Fermo restando il disposto del primo comma del precedente art. 19, i Comuni devono comunicare alla Regione le chiusure degli impianti ogniqualvolta dovessero verificarsi tali evenienze e sempre che il periodo di inattività sia superiore a quindici giorni.

Art. 34.

Collaudi

1. Ultimati i lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti o la parte modificata o potenziata degli stessi devono essere sottoposti a collaudo da parte di un'apposita commissione.

2. La commissione di collaudo è nominata con decreto del Presidente della Regione o dall'assessore al commercio, se delegato, ed è composta:

a) dal coordinatore del Settore commercio o suo delegato appartenente alla qualifica dirigenziale, con funzione di presidente;

b) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco, competenti per territorio, o suo delegato;

c) dal dirigente dell'UTIF competente per territorio o suo delegato;

d) da un dipendente regionale in servizio presso il Settore Commercio - Ufficio Carburanti, con funzione di segretario.

3. La commissione soggiace alla normativa della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45, e sue eventuali modifiche ed integrazioni. Le spese di funzionamento sono a carico dei concessionari trattandosi di prestazioni per conto di terzi.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

Stato di conservazione degli impianti

1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio pubblico di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

2. Il concessionario dell'impianto deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle attrezzature costituenti il punto vendita, ma anche dell'area interessata all'impianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi accessori per l'utenza e per l'automobilista, ove esistano.

3. Al concessionario è fatto, altresì, obbligo di tenere costantemente pulita l'area destinata all'intero complesso commerciale e di osservare tutte le norme comunali igienico-sanitarie, di polizia urbana, di traffico e di edilizia.

Art. 36.

Norme transitorie e di sanatoria

1. I concessionari degli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto l'originario decreto di concessione o di autorizzazione senza che sia stata presentata la domanda di rinnovo nei termini previsti dalla legislazione vigente possono regolarizzare la posizione amministrativa presentando domanda di rinnovo in bollo entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione prevista dall'art. 15 della presente legge, di:

a) attestato del sindaco circa la ininterrotta funzionalità dell'impianto;

b) certificato dell'UTIF da cui risulti l'erogato dell'impianto relativamente al periodo non coperto da concessione.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione o la concessione si intendono decadute.

4. Gli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono inattivi per crisi di gestione con chiusura debitamente autorizzata o in corso di autorizzazione e per i quali risulti già presentata istanza di semplice concentrazione sono automaticamente autorizzati a protrarre la sospensione dell'esercizio fino al perfezionamento dell'iter istruttorio ed al completamento dei conseguenti lavori di concentrazione.

5. Nel primo biennio di attuazione della presente legge, al fine di favorire la eventuale ricollocazione degli impianti esistenti nei rispettivi Comuni, non possono essere presentate domande che, a qualsiasi titolo, facciano aumentare il numero degli impianti già installati nei dieci comuni risultanti dalla tabella I, allegato A. Sono comunque salve le domande già autorizzate in base a provvedimenti formalmente esecutivi.

Art. 37.

Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni amministrative afferenti la presente legge sono esercitate dalla Regione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 27 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 maggio 1985, n. 50.

2. Con la legge di riordino degli Uffici regionali sarà istituito presso l'Assessorato industria, commercio ed artigianato - Settore Commercio - l'Ufficio Carburanti.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge è affidato al settore commercio dell'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato.

Art. 38.

Disposizioni abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili con la stessa e in particolare l'art. 2 e l'art. 17 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 49.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 20 aprile 1990.

COLASANTO

Il Governo non si oppone all'ulteriore corso della legge in argomento nell'intesa che le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 siano interpretate alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, richiamato dall'articolo 2, in relazione alle autorizzazioni prefettizie per l'installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989.

TABELLA I**PROGETTO COMPLETO DELLA RETE**

CODICE	COMUNI NOME	NUMERO IMPIANTI	
		ATTUALE	PIE' CHE QUERIRLO
71001	ACCADIA	2	1
2	ALBERONA	1	1
3	ANZANO di PUGLIA	1	1
4	APRIGNA	5	5
5	ASCOLI SARIANO	3	3
6	BICCARI	2	1
7	BOVINO	2	2
8	CAGLIANO VARANO	2	2
9	CANDELA	5	3
10	CARAFELLE	2	2
11	CARLANTINO	1	1
12	CAMPINO	2	2
13	CASALNUOVO MONTEROTARO	1	1
14	CASALVECCHIO di PUGLIA	2	1
15	CASTELLUCCIO dei SAURI	1	1
16	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	1	1
17	CASTELNUOVO della DAUNIA	2	1
18	CELENZA VALPORTORE	1	1
19	CELLE di SAN VITO	-	-
20	CERIGNOLA	27	27
21	CHIESUTI	2	2
22	DELICETO	3	2
23	FAPTO	1	1
24	FOGGIA	79	66
25	ISCHITELLA	2	2
26	ISOLE TREMITI	-	-
27	LESINA	5	5
28	LUCERA	14	14
29	MANFREDONIA	18	18
30	MARGHERITA di SAVOIA	3	2
31	MATTINATA	2	2
32	MONTELEONE di PUGLIA	-	-
33	MONTE SANT'ANGELO	5	3
34	MOTTA MONTECORVINO	1	1
35	ORRARA di PUGLIA	3	3
36	ORTANOVA	11	11
37	PANNI	-	-
38	PESCHICI	2	2
39	PIETRANONTECORVINO	1	1
40	POGGIO IMPERIALE	3	2

segue **TABELLA I**

CODICE	COMUNE NOME	NUMERO ATTUALI	IMPIANZI FINE QUIN QUENNIO
71041	RIGNANO GARGANICO	4	2
42	ROCCETTA SANT'ANTONIO	2	1
43	RODI GARGANICO	3	3
44	ROSETO VALPORTONE	1	1
45	SAN FERDINANDO di PUGLIA	7	5
46	SAN GIOVANNI ROTONDO	6	6
47	SAN MARCO in LAMIS	4	3
48	SAN MARCO LA CATOLA	1	1
49	SANNICANDRO GARGANICO	7	7
50	SAN PAOLO di CIVITATE	2	2
51	SAN SEVERO	26	26
52	SANT'AGATA di PUGLIA	2	1
53	SERRICAPRIOLA	3	2
54	STORNARA	3	3
55	STORNARELLA	2	2
56	TORREVAGIORE	6	6
57	TRINITAPOLI	8	8
58	TEOLA	2	2
59	VICO del GARGANO	3	3
60	VIESTE	5	5
61	VOLTURARA APPULA	2	1
62	VOLTURINO	2	2
63	ORDONA.	2	2
64	ZAPPALÀ	1	1
72001	ACQUAVIVA delle FONTI	11	10
2	ADELPHI	5	4
3	ALBEROBELLO	6	5
4	ALTAMURA	14	18
5	ANDRIA	34	38
6	BARI	170	156
7	BARLETTA	26	28
8	BIVETTO	1	1
9	BISCEGLIE	15	15
10	BIZETTO	4	3
11	BITONTO	18	19
12	BITURTO	3	3
13	CANOSA di PUGLIA	13	13
14	CAPURSO	4	4
15	CASIMASSIMA	10	10
16	CASSANO delle MURGE	3	3

REGIO PUGLIA I

CODICE	COMUNE NOME	NUMERO ATTUAL- LE	IMPIANTI FINE QUIN- QUENNIO
72017	CASTELLARA GROTTE	9	8
18	CELLAMARE	-	-
19	CONVERSANO	11	10
20	CORATO	14	18
21	GIOLA del COLLE	14	14
22	GIOVINAZZO	5	5
23	GRAVINA di PUGLIA	13	13
24	GRUMO APPULA	3	2
25	LOCOROTONDO	10	7
26	MINERVINO MURGE	5	5
27	MODUGNO	9	10
28	MOLA di BARI	10	10
29	MOLFETTA	11	11
30	MONOPOLI	24	24
31	NOCI	6	7
32	NOICATTARO	6	6
33	PALO del COLLE	6	3
34	POGGIORSINI	1	1
35	POLIGNANO a MARE	10	10
36	POTIGNONO	14	12
37	PUGLIELIANO	5	5
38	RUVO di PUGLIA	10	9
39	SANMICHELE di BARI	5	3
40	SANNICANDEO di BARI	6	5
41	SANTERAMO in COLLE	6	7
42	SPINAZZOLA	6	6
43	TEHLISEI	12	12
44	TORITTO	5	5
45	TRANI	18	18
46	TRIGLIANO	9	8
47	TURI	6	5
48	VALENZANO	7	4
73001	AVETRANA	2	3
2	CAROSINO	2	1
3	CASTELLANETA	8	8
4	CRISPIANO	5	5
5	FAGGIANO	2	2
6	FRAGAGLIANO	2	2
7	GINOSA	13	13
8	GROTTAGLIE	12	12

segue TABELLA I

C O M U N I		NUMERO ATTUAL- LE	IMPIANTI FINE CUI QUINQUENNIO
CODICE	N O M E		
72009	LATERZA	4	4
10	LEPORANO	4	2
11	LISZANO	7	9
12	MANDURIA	15	15
13	MANTINA FRANCA	25	17
14	MARUGGIO	4	4
15	MASSAFRA	17	17
16	MONTIASI	2	2
17	MONTESOLA	2	1
18	MONTAPARANO	1	1
19	MOTTOLA	10	10
20	PALAGIANELLO	2	2
21	PALOGIANO	9	15
22	PULSANO	7	6
23	ROCCAFORZATA	1	1
24	SAN GIORGIO JONICO	3	3
25	SAN MARZANO 61 SAN GIUSEPPE	3	3
26	SAVA	6	6
27	TARANTO	109	96
28	TORRICELLA	4	3
74001	BRINDISI	62	41
2	CAROVIGNO	9	9
3	CEGLIE MESSAPICO	12	12
4	CELLINO SAN MARCO	4	4
5	CISTERMINO	8	5
6	ERCHIE	6	5
7	PASANO	27	23
8	PRANCAVILLA FONTANA	14	14
9	LATIANO	6	5
10	MESAGNE	18	13
11	ORLA	13	9
12	OSTUNI	22	19
13	SANDRACCI	5	3
14	SAN MICHELE SALENTINO	4	3
15	SAN PANCRASIO SALENTINO	9	5
16	SAN PIETRO VERBOTICO	8	5
17	SAN VITO 601 NORMANNI	12	11
18	TORCHIAROLO	3	3
19	TORRE SANTA SUSANNA	7	6
20	VILLA CASTELLI	3	3

REGIO TABELLA I

C O M U N I		NUMERO ATTUA- LE	TRAPIANTI FINE GIU- GNETTIO
CODICE	N O M E		
75001	ACQUARICA del CAPO	3	8
2	ALESSANO	5	3
3	ALESIO	4	2
4	ALLISTE	5	2
5	ANDRANO	4	2
6	ARABO	5	3
7	ARNESANO	2	2
8	BAGNOLO del SALENTO	1	1
9	BOTRUGNO	2	2
10	CALIMERA	5	5
11	CAMPI SALENTINA	5	5
12	CANNOLE	1	1
13	CAPRARICA di LECCE	5	2
14	CARMIANO	8	6
15	CARPIGNANO SALENTINO	4	3
16	CASARANO	9	7
17	CASTRI' di LECCE	2	1
18	CASTRIGNANO de' GRECI	3	2
19	CASTRIGNANO del CAPO	5	3
20	CAVALLINO	10	7
21	COLLEPASSO	4	3
22	COPERTINO	13	8
23	CORIGLIANO d'OTRANTO	3	3
24	CORSANO	2	1
25	CURSI	2	1
26	CUTROPIANO	7	5
27	DISO,	4	2
28	GAGLIANO del CAPO	2	2
29	GALATINA	25	19
30	GALATONE	8	8
31	GALLIPOLI	13	13
32	GIUGGIANELLO	1	1
33	GIUDDIGNANO	2	1
34	GUAGNANO	6	3
35	LECCE	92	58
36	LEQUILE	3	3
37	LEVERANO	6	5
38	LIZZANELLO	4	3
39	MAOLIE	17	11
40	MARTANO	6	4

80710 TABELLA I

C O M U N I		NUMERO ATTUA- LE	IMPIANCI FINE QUI- QUENNIO
CODICE	N O M E		
75041	MARZIGNANO	1	1
42	MATINO	3	3
43	MELENDUONO	8	9
44	MELISSANO	4	3
45	MELPIGNANO	4	4
46	MIGLIANO	2	1
47	MINERVINO s1 LECCE	3	2
48	MONTERONI s1 LECCE	5	4
49	MONTESANO SALENTINO	3	2
50	MORCIANO s1 LEUCA	3	2
51	MURO LECCESE	2	2
52	NARDO'	17	15
53	NEVLANO	1	1
54	NOCIOLIA	2	2
55	NOVOLI	6	3
56	ORTELLE	3	1
57	OTRANTO	3	2
58	PALMARIGGI	1	1
59	PARABITA	4	4
60	PATU'	1	1
61	POGGIANDO	5	4
62	PRESICCE	4	4
63	RACALE	10	7
64	RUFFANO	5	5
65	SALICE SALENTINO	5	4
66	SALVE	4	3
67	SANABICA	1	1
68	SAN CESARIO s1 LECCE	8	5
69	SAN DONATO s1 LECCE	3	2
70	SANNICOLA	5	3
71	SAN PIETRO IN LAMA	2	1
72	SANTA CESAREA TERME	4	2
73	SCORRANO	2	2
74	SEGLI'	3	3
75	SOGLIANO CAVOUR	3	2
76	SOLETO	4	3
77	SPECCHIA	3	2
78	SPONGANO	2	2
79	SQUINZANO	10	7
80	STERNATIA	2	1

OGGI TABELLA I

C O M U N I		NUMERO ATTUA- LE	IMPIANTI PER CUI QUANTO
CODICE	N O M E		
75081	SUPERANO	2	2
82	SURANO	1	1
83	SURDO	3	3
84	TAURISANO	4	4
85	TAVIANO	8	4
86	TIGGIANO	3	3
87	TREPZZI	3	3
88	TRICASE	10	10
89	TUGLIE	2	2
90	UGENTO	9	9
91	UGGIANO LA CHIESA	2	2
92	VEGLIE	9	7
93	VERNOLE	6	3
94	ZOLLINO	2	2
95	SAN CASSIANO	1	1
96	CASTRO	2	2
97	PORTO CESAREO	5	5

TABELLA 3/A

Situazione attuale della rete per provincia

CODICE	PROVINCIA	numero impiant ti	vendute medio (a)/imp.)	indice di ela- sticità
71	POGGIA	322	691	2.86
72	BARI	613	795	2.17
73	TARANTO	281	752	2.37
74	BRINDISI	248	586	2.99
75	LECCE	541	482	3.14
-----		-----		-----
TOTALE REGIONALE		2005	662	2.60

TABELLA I/B**PROGETTO COMPLETO DELLA RETE A FINE QUINQUENNIO**

PROVINCIE COD. NOME	NUMERO di IM- PIANTI	VENDUTO MEDIO M3/IMP.	INDICE ELASTI- CITA'	NUMERO COMUNI VARIACIONE IMPIANTI		
				--	==	++
71 FOGGIA	289	775	2,66	17	43	0
72 BARI	595	819	2,27	17	23	8
73 TARANTO	259	816	2,36	8	18	2
74 BRINDISI	198	734	2,48	13	7	0
75 LECCE	400	653	2,45	56	41	0
TOTALE REGIONALE	1741	763	2,41	111	132	10

NOTA : -- IN DIMINUZIONE, == COSTANTE, ++ IN AUMENTO

TABELLA I/C**PROGETTO COMPLETO DELLA RETE**

ZONE OMOGE- NEE	NUMERO di IM- PIANTI	VENDUTO MEDIO (M3/IMP.)	INDICE di ELA- STICITA'	NUMERO COMUNI CON NUMERO IMPIANTI		
				MIN.	COST.	MASS.
1	907	838	2,29	13	21	6
2	357	705	2,35	57	39	0
3	38	630	3,04	7	15	0
4	390	676	2,69	31	54	4
5	19	480	3,79	6	4	0

RAGGRUPPAMENTO DI COMUNI PER LIVELLI DI URBANIZZAZIONE

TABELLA I/D**PROGETTO COMPLETO DELLA RETE**

ZONE OMOGE- NEE	NUMERO di IM- PIANTI	VENDUTO MEDIO (M3/IMP.)	INDICE di ELA- STICITA'	NUMERO COMUNI CON NUMERO IMPIANTI		
				MIN.	COST.	MASS.
1	264	749	2,61	2	36	6
2	319	749	2,48	15	23	7
3	322	753	2,39	18	20	3
4	425	760	2,36	44	16	3
5	411	738	2,29	33	23	2

RAGGRUPPAMENTO DEI COMUNI SECONDO ZONIZZAZIONE DEI CONSUMI

TABELLA II**COMUNI SPROVVISTI DI IMPIANTI**

PROVINCIA 71 FOGGIA				
CODICE	COMUNE	POPOLAZIONE	PARCO	PERCORSO Km. in Km.
1 71019	CELLE SAN VITO	327	48	3
2 71026	ISOLE TREMITI	325	48	-
3 71032	MONTELEONE S. P.	1.652	244	
4 71037	PANZI	1.322	176	
PROVINCIA 72 BARI				
1 72018	CELLAMARE	1.863	423	1

TABELLA III**SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE GASOLIO
PER PROVINCIA**

PROVINCIE CODICE	NOME	NUMERO DI IMPIANTI	VENUTO MEDIO (MJ/IMP)	INDICE DI ELA STICITA'
71	FOGGIA	262	388	2.20
72	BARI	428	493	1.67
73	TARANTO	183	487	1.66
74	BRINDISI	165	337	2.29
75	LECCE	293	295	1.97
TOTALE REGIONALE		1331	409	1.97

TABELLA III/A**SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE GASOLIO
RAGGRUPPAMENTO DEI COMUNI PER LIVELLI
DI URBANIZZAZIONE**

ZONE OMOGENE	NUMERO DI IMPIANTI	VENUTO MEDIO (MJ/IMP)	INDICE DI ELA STICITA'
1	657	467	1.78
2	310	343	2.26
3	39	264	2.80
4	304	385	2.05
5	21	173	4.77

TABELLA III/B**SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE GASOLIO
RAGGRUPPAMENTO DEI COMUNI SECONDO LE
SONIZZAZIONI DEI CONSUMI**

ZONE OMOGENE	NUMERO DI IMPIANTI	VENUTO MEDIO (MJ/IMP)	INDICE DI ELA STICITA'
1	213	488	1.75
2	257	464	1.76
3	252	436	1.76
4	352	334	2.38
5	257	364	2.24

TABELLA IV**COMUNI CON IMPIANTI PRIVI DEL PRODOTTO GASOLIO**

	C O M U N I C O D I C E N O M E		POPOLA Z I O N E	PARCO	DISTANZA M I N I M A
	<u>Provincia 71 FOGGIA</u>				
1	71006	BICCARI	3.523	726	10
2	71064	ZAPPONETA	2.345	80	4
	<u>Provincia 73 TARANTO</u>				
1	73016	MONTEIASI	5.208	994	2
	<u>Provincia 75 LECCE</u>				
1	75008	BAGNOLO del SALENTO	1.881	491	4
2	75012	CANNOLE	1.995	556	4
3	75017	CASTRI' di LECCE	2.994	901	2
4	75033	GIURDIGNANO	1.783	383	1
5	75041	MARTIGNANO	1.839	509	2
6	75056	ORTELLE	2.587	627	2
7	75058	PALMARIGGI	1.668	408	5
8	75069	SAN DONATO di LECCE	5.643	1508	3
9	75072	SATA CESAREA TERME	3.134	781	3
10	75074	SECLI'	1.872	476	1
11	75080	STERNATIA	2.714	839	2
12	75082	SURANO	1.994	424	2
13	75095	SAN CASSIANO	2.205	78	1

TABELLA V
 S e n t e n z e

NUOVE LOCALIZZAZIONI DI IMPIANTI DI G.P.L.

Zona	Localizzazione	N. Imp.	POI. NE	Altri Comuni serviti	
Prov. FOGGIA					
♦ 1	71043	RODI GARGANICO	1	3957	Cagnano Varano, Peschici, Ischitella
♦ 2	71046	S.GIOVANNI Rot.do	1	21891	Monte S. Angelo e San Marco in Lamis
♦ 3	71029	MANFREDONIA	1	53030	Mattinata
♦ 4	71060	VIESTE	1	12796	utenza turistica
♦ 5	71009	CANDELA	1	3096	Diversi Comuni
6	71049	SANNICANDRO G.co	1	16759	
♦ 7	71057	TRINITAPOLI	1	13286	S. Ferdinando di F. e Margherita di Savoia
Prov. B A R I					
♦ 8	72010	ACQUAVIVA d. Fonti	1	18390	Cassano delle Murge
9	72004	ALTAURA	1	51346	
10	72005	ANDRIA	1	84661	
11	72006	B A R I	1	371022	Jir. Carbonara-bitritto
12	72006	B A R I	1	371022	
13	72007	BARLETTA	1	63452	
14	72011	BITONTO	1	49714	
15	72013	CANOSA di FUGLIA	1	30948	
16	72015	CASAMASSILA	1	12047	SS.100 dir. ce Taranto
♦ 17	72019	CONVERSANO	1	20511	Rutigliano
18	72021	GIOIA del COLLE	1	27411	
19	72022	GIOVINAZZO	1	19202	dir. ce Bari
20	72023	GRAVINA di FUGLIA	1	36226	
♦ 21	72024	GRUNO AFFULA	1	11821	Toritto-bitritto
♦ 22	72027	LOCUSNO	1	33830	Palo del Colle
23	72029	MOLFETTA	1	65625	
24	72030	MONOPOLI	1	44155	
♦ 25	72042	BIRRVINO MURGE	1	11909	Spinazzola
♦ 26	72036	FUTIGRANO	1	25432	Castellana G. - Noci e Alberobello
27	72041	SANTERAMO in COLLE	1	22417	
28	72045	T R A N I	1	4-510	

♦ Comuni eccentrici caratterizzati da douardo itinerante

segue TABELLA V

Zona	Localizzazione	N. POP. Imp. NE	Altri Comuni serviti
Frov. TARANTO			
♦ 29	73003 CASTELLANETA	1 15555	Laterza-Palagianello
30	73007 GINOSA Marina	1 20284	SS.106
31	73027 TARANTO	1 244101	
32	73027 TARANTO	1 244101	
33	73008 GROTTAGLIE	1 27964	
♦ 34	73011 LIZZANO	1 8765	Julsaro- Fragnano- Foggiano e Leporano
Frov. BRINDISI			
35	74012 FASANO	1 35440	
36	74007 OSTUNI	1 31367	
♦ 37	74017 S.VITO dei NOR.	1 19033	dir.ce Carovigno
♦ 38	74011 C R I A	1 14812	dir.ce Francavilla P.na
♦ 39	74015 S.PANCRAZIO S.no	1 10115	Torre S.S.na - Erchie e Sandonaci
♦ 40	74016 S.PIETRO V.co	1 15567	Cellino S.Marco-Torchiarolo
Frov. LECCO			
♦ 41	751016 CASARANO	1 17752	Latino-Lelissano - -Superrano
♦ 42	75088 TRICASE	1 15803	Specchia-Biggiano- -Montecano-Andrano
♦ 43	75062 PRESICCE	1 6556	Alessano-Acquarica del G.
♦ 44	75061 POGGIARDO	1 5750	Letrugno-Ortelle-Sanarica
♦ 45	75031 GALLIFOLI	1 19522	Alezio
♦ 46	75052 N A R D O'	1 28461	Dir.ce Porto Cesareo

♦ Comuni eccentrici caratterizzati da dosanda itinerante

TABELLA VI
REGIONE PUGLIA
LOCALIZZAZIONI SELF SERVICE PROVINCIA DI FOGGIA

CODICE	COMUNE	III:P	NIR	II:SSY	II:SEV	POF:ME	TARCO	
71004	APRIGNA	5	5	1	1	12774	2723	
71020	CERIGNOLA	27	27	1	3	52050	11598	
71024	FOGGIA	79	66	2	8	157371	50243	
71027	LESINA	5	5	1	1	6504	1303	
71028	LUCERA	14	14	1	2	33464	7743	
71029	MANFREDONIA	18	18	1	3	55665	11759	
71030	MANGIERITA DI SAVOIA	3	2	1	1	11804	2045	
71033	MONTE SANT'ANGELO	5	3	-	1	16871	3054	
71035	MONTE SANT'ANGELO	3	3	-	1	3956	648	
71036	MONTE SANT'ANGELO	11	11	1	1	15341	3500	
71045	MONTE SANT'ANGELO	7	5	-	1	12884	2367	
71046	MONTE SANT'ANGELO	6	6	1	1	22247	4726	
71047	MONTE SANT'ANGELO	5	5	-	1	15356	2683	
71049	MONTE SANT'ANGELO	7	7	-	1	15056	3470	
71051	MONTE SANT'ANGELO	26	26	3	3	14851	13492	
71056	MONTE SANT'ANGELO	6	6	-	1	17334	3646	
71057	MONTE SANT'ANGELO	4	4	-	1	14024	2231	
71058	MONTE SANT'ANGELO	2	2	-	1	7854	1822	
71059	MONTE SANT'ANGELO	3	3	-	1	8057	1664	
71060	MONTE SANT'ANGELO	5	5	-	1	13247	2474	
N.ro di Comuni = 20							34	12

REGIONE PUGLIA

SECONDA TABELLA VI.

LOCALIZZAZIONI SELF SERVICE PROVINCIA DI BARI

CODICE	COMUNE	DIRIP	DIR	RISSV	RISSV	POP. ES	PALCO
72001	ACQUAVIVA DELLE FONTI	11	10	1	1	10743	4204
72002	ADELPHIA	3	4	0	1	11371	2991
72003	ALBEROSELLO	6	3	1	1	10068	3117
72004	ALTAMURA	14	10	1	3	32908	11440
72005	ANDRIA	34	38	0	4	84391	22232
72006	BARI	170	136	7	10	319376	131336
72007	BARLETTA	26	20	1	4	84900	13324
72009	BISCEGLIE	13	13	1	3	46863	11023
72010	BITETTO	4	3	0	1	8686	2093
72011	BITONTO	18	19	0	3	30727	11729
72012	BITONTO	3	3	0	1	3918	1301
72013	CAROSA DI PUGLIA	13	13	0	2	30971	5113
72014	CAPURSO	4	4	0	1	11046	2879
72015	CASAMASSIMA	10	10	0	1	12434	2618
72016	CASSANO DELLE MURGE	3	3	0	1	8344	2179
72017	CASTELLARA GROTTE	9	8	0	2	16386	3396
72019	CONVERSANO	11	10	1	2	21088	6084
72020	CORATO	14	10	1	3	42010	10462
72021	GIOIA DEL COLLE	14	14	1	2	27603	7661
72022	GIOVINAZZO	3	3	0	1	19893	4334
72023	GRAVINA IN PUGLIA	13	13	0	2	37041	8330
72024	GRUMO APPULA	3	2	0	1	12097	2314
72025	LOCOROTONDO	10	7	1	1	12430	4603
72026	MINERVINO	3	3	0	1	11909	1923
72027	MODUGNO	9	10	0	2	24766	3744
72028	MURA DI BARI	10	10	0	1	26333	4937
72029	NOLFETTA	11	11	0	3	63427	13089
72030	MONOPOLI	24	24	0	3	43061	14778
72031	NOCI	6	7	0	2	18433	3357
72032	NOICATTARO	6	6	0	1	17360	4762
72033	PALO DEL COLLE	6	3	0	1	13384	2872
72035	POLIGNANO A MARE	10	10	0	1	13268	4447
72036	POTIGNANO	14	12	0	2	26005	8284
72037	PUGLITANO	3	3	0	1	13208	4048
72038	RUVO DI PUGLIA	10	9	1	2	23963	3492
72039	SANPIERO DI BARI	3	3	0	1	7008	1886
72040	SANPIERO DI BARI	6	3	0	1	7981	1672
72041	SANTERAMO IN COLLE	6	7	1	2	23088	3425
72042	SPINAZZOLA	6	6	0	1	8073	1707
72043	TELLIPI	12	12	0	1	23428	4967
72044	TORITTO	3	3	0	1	7338	1334
72045	TRANI	18	18	0	3	43776	10361
72046	TRIGLIANO	9	8	0	2	21220	6109
72047	TURI	6	3	0	1	10831	2881
72048	VALENTANO	7	4	0	1	12280	3183
R. no di Comuni = 45				10	93		

segue TABELLA VI REGIONE PUGLIA
 LOCALIZZAZIONI SEMPLIFICATE PROVINCIA DI TARANTO

CODICE	COMUNE	MILP	MIR	MASSV	NISSV	POP. ME	PARCO
73001	AVETRANA	2	9	-	1	7772	1646
73003	CASTELLANETA	0	0	4	1	15156	4224
73004	CRISPANO	5	5	-	1	12235	3211
73007	GROSOSA	13	13	-	1	20639	4957
73008	GROTTAGLIE	12	12	2	2	29090	7347
73009	LATERZA	4	4	-	1	13748	2969
73011	LIZZANO	7	5	-	1	9224	2082
73012	MANDURIA	15	15	2	2	31418	8654
73013	MARTINA FRANCA	25	17	2	3	43926	14713
73015	MASSAFRA	17	17	2	2	28419	7169
73019	MOTTOLA	10	10	-	1	16295	3936
73021	PALAGIANO	9	15	1	1	13730	3347
73022	PULSANO	7	6	-	1	9633	2372
73024	SAN GIORGIO JONICO	3	3	-	1	13427	3048
73025	SAN MARZANO di S. GIUSEPPE	3	3	-	1	8033	1505
73026	S. A. V. A.	6	6	-	1	16509	4093
73027	TARANTO	109	96	13	11	243120	75057
N.ro Comuni = 17				23	32		

REGIONE PUGLIA
LOCALIZZAZIONI SELF SERVICE PROVINCIA DI BRINDISI

CODICE	COMUNE	HILP	NIR	WASSV	MISSV	POP.NE	PARCO	
74001	BRINDISI	62	41	9	5	91118	29778	
74002	CAROVIGNO	9	9	-	1	13525	3195	
74003	CEGLIE MESSAPICO	12	12	-	1	20787	4423	
74004	CELLINO SAN MARCO	4	4	-	1	7326	1849	
74005	CISTERMINO	8	5	-	1	11684	3861	
74006	ERCHIE	6	5	-	1	8097	1574	
74007	PASANO	27	23	-	3	37083	10979	
74008	FRANCAVILLA FONTANA	14	14	1	2	33634	7994	
74009	LATIANO	6	5	-	1	15619	4016	
74010	MESAGNE	18	13	-	2	30734	7921	
74011	ORIANA	13	9	-	1	14994	3781	
74012	OSTUNI	22	19	-	2	31770	9375	
74013	SANDONACI	5	3	-	1	6040	1833	
74015	SAN PANCRAZIO SALENTINO	5	5	-	1	10470	2409	
74016	SAN PIETRO VERNOTICO	8	5	-	1	15797	4602	
74017	SAN VITO dei NORMANNI	12	11	-	2	19884	5291	
74019	TORRE SANTA SUSANNA	7	6	-	1	10759	2036	
74020	VILLA CASTELLI	3	3	-	1	7347	1674	
N.ro Comuni = 18							28	-

80940 TABELLA VI**LOCALIZZAZIONI SELF SERVICE PROVINCIA DI LECCE**

CODICE	COMUNE	VIMP	VIR	KASVV	NISSV	POP.ES	PASCO
75002	ALESSANO	3	3	0	1	6284	1349
75008	ARADDO	3	3	0	1	8961	2326
75010	CALINERA	3	3	0	1	7069	2229
75011	CANCI SALENTINA	3	3	1	1	11649	3311
75014	CANDIANO	8	6	0	1	11891	4010
75016	CASARANO	9	7	1	2	18168	5174
75020	CAVALLINO	10	7	2	1	7931	2813
75021	COLLEPASSO	4	3	0	1	6334	1721
75022	COPESTINO	13	8	0	2	22913	6392
75023	CORIGLIANO D'OTRANTO	3	3	0	1	5363	1312
75026	CUTROPIANO	7	5	0	1	9381	2621
75029	GALATINA	25	19	1	3	28693	10068
75030	GALATONE	8	8	1	1	13673	4077
75031	GALLIPOLI	13	13	1	1	20265	4328
75034	GUAGLIANO	6	3	0	1	6287	1947
75035	LECCE	92	58	5	6	93883	41830
75036	LEGGIOLE	3	3	0	1	7141	2229
75037	LEVIZANO	6	3	0	1	13303	3476
75038	LIZZANELLO	4	3	0	1	8673	2622
75039	MARIGLIANO	17	11	1	2	13386	3224
75040	MARTANO	6	4	0	1	9249	2449
75042	MATINO	3	3	0	1	11366	2849
75043	MELICCIANO	8	5	0	1	8327	2344
75044	MELISSANO	4	3	0	1	6687	1928
75048	MONTESANO DI LECCE	5	4	0	1	12914	4189
75052	NARDO'	17	13	1	2	29097	9130
75053	NETTANO	1	1	0	1	6393	1629
75055	NOVOLI	6	3	0	1	9118	2882
75059	PARABITA	4	4	0	1	9216	2607
75061	POGGIARDO	3	4	0	1	5730	1574
75062	PRESICCE	4	4	0	1	6536	1502
75063	RACALE	10	7	0	1	10044	2538
75064	RUFFANO	5	5	0	1	10922	2786
75065	SALICE SALENTINO	3	4	0	1	8703	2307
75068	SAN CESARIO DI LECCE	8	5	0	1	7343	2616
75069	SAN DONATO DI LECCE	3	2	0	1	5429	1502
75070	SANTIQUOLA	3	3	0	1	6219	1705
75073	SCORRANO	2	2	0	1	6670	1323
75076	SOLETO	4	3	0	1	5283	1627
75079	SQUINZANO	10	7	1	1	16326	4820
75083	STESANO	3	3	0	1	10861	3187
75084	TAVIOLIANO	4	4	0	1	12024	3498
75085	TAVIANO	8	4	0	1	11009	2920
75087	TREPUZZI	3	3	0	1	13947	4313
75088	TREVIANO	10	10	0	1	16230	4026
75090	DOZZANO	9	9	0	1	10346	2422
75092	VEROLI	9	7	1	1	12116	3607
75093	VEROLIO	6	3	0	1	7849	2063
N.º di Comuni = 48				16	30		

TABELLA VI/A**R I E P I L O G O****LOCALIZZAZIONI SELF SERVICE PER PROVINCIA**

COD.	PROVINCIA	NR. COMUNI	NASSV	NISSV
71	FOGGIA	20	12	34
72	BARI	45	18	93
73	TARANTO	17	23	32
74	BRINDISI	18	10	28
75	LECCE	48	16	59
	TOTALE	148	79	246

TABELLA VII**SONE LOCALIZZAZIONE N. E. F. A. I. O.****IMPIANTI ESISTENTI****PROVINCIA DI FOGGIA**

Bacino LUCERA	N. 1
• SAN PAOLO DI CIVITATE	• 1
• SAN SEVERO	• 1 = 3

NUOVE LOCALIZZAZIONI**RETE DI BASE**

<u>PROVINCIA</u>	<u>BACINI</u>	<u>N. IMP.</u>
- FOGGIA	CERIGNOLA	1
	FOGGIA	2
	MANFREDONIA	1
- BARI	ALTAMURA	1
	ANDRIA	1
	BARI	2
	BARLETTA	1
	BITONTO-GIOVINAZZO	1
	MOLFETTA	1
	MONOPOLI	1
- BRINDISI	BRINDISI	1
	PASANO	1
- TARANTO	TARANTO	1
	MARTINA FRANCA	1
- LECCE	GALATINA	1
	LECCE	1
N.ro di Comuni = 16		18 =

91R0010

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ABRUZZO**
- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
 - ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
 - ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
 - ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9
- BASILICATA**
- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
 - ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria
- CALABRIA**
- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
 - ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
 - ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
 - ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144
- CAMPANIA**
- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goh, 4
 - ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
 - ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
 - ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
 - ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
 - ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
 - ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
 - ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66
- EMILIA-ROMAGNA**
- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Poivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
 - ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
 - ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
 - ◇ **MODENA**
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
 - ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
 - ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
 - ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
 - ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
 - ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 117/B
 - ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3
- FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- PORDENONE**
- ◇ **LIBreria MINERVA**
Piazza XX Settembre
- TRIESTE**
- ◇ **LIBreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
 - ◇ **LIBreria TERGESTE S.a.s.**
Piazza della Borsa, 15
- UDINE**
- ◇ **Cartolibreria UNIVERSITAS**
Via Pracchiuso, 19
 - ◇ **LIBreria BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
 - ◇ **LIBreria TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20
- LAZIO**
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA-GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
 - ◇ **LIBreria DEI CONGRESSI**
Viale Civiltà del Lavoro, 124
 - ◇ **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA**
Via Santa Maria Maggiore, 121
 - ◇ **Cartolibreria ONORATI AUGUSTO**
Via Raffaele Garofalo, 33
 - ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO.
Via E. Zincone, 28
 - ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
 - ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari
- LIGURIA**
- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotta, 36/R
- LOMBARDIA**
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ASCOLI PICENO**
- ◇ **LIBreria MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
 - ◇ **LIBreria PROPERI**
Corso Mazzini, 188
- MACERATA**
- ◇ **LIBreria MORICHETTA**
Piazza Annesone, 1
 - ◇ **LIBreria TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
- PESARO**
- ◇ **LA TECNOGRAFICA**
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
 - ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- PIEMONTE**
- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
 - ◇ **LIBreria BOFFI**
Via dei Martiri, 31
 - ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
 - ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Milite, 16
 - ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S.r.l.
Via Roma, 80
 - ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
 - ◇ **LIBreria LATERZA e LAVIOSA**
Via Crisauzio, 16
 - ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
 - ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- SICILIA**
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- CATANIA**
- ◇ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
 - ◇ **LIBreria GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
 - ◇ **LIBreria LA PAGLIA**
Via Etna, 303/395
 - ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
 - ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
 - ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
 - ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
 - ◇ **LIBreria FLACCOVIO LICAF**
Piazza Don Bosco, 3
 - ◇ **LIBreria FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando, 15/16
 - ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
 - ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
 - ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
 - ◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marracci, 207/A
 - ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
 - ◇ **LIBreria Prof.le SESTANTE**
Via Montanara, 9
 - ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
 - ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
 - ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
 - ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
 - ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
 - ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
 - ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- VALLE D'AOSTA**
- ◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28
- VENETO**
- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
 - ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
 - ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
 - ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
 - ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
 - ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
 - ◇ **LIBreria GIURIDICA**
Via della Costa, 5
 - ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BAZI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna:	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

